

Molfetta, 08 febbraio 2019

Regolamento UE 2016/679: Il chiarimento del Garante Privacy sul ruolo del Consulente del lavoro

A distanza di sei mesi dal parere diramato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito al ruolo dei propri iscritti alla luce del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy, divenuto efficace il 25 maggio 2018, interviene il **Garante per la protezione dei dati personali** chiarendo (definitivamente?) la posizione dei Consulenti in merito agli adempimenti privacy.

Il Garante, di fatto, conferma quanto sostenuto dal nostro comitato scientifico nel settembre scorso.

Di seguito, si sintetizzano le tappe della vicenda.

Con la circolare n. 1150 del 23 luglio 2018, il Consiglio nazionale si era espresso sulla tematica nei seguenti termini: il consulente del lavoro, nelle attività di trattamento di dati dei propri clienti e dei dipendenti di questi ultimi, non può che assumere la qualifica di titolare del trattamento, stante la piena autonomia riconosciutagli nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro. Al più, è possibile ritenere configurabile, una fattispecie di co-titolarietà. Il Consulente, altresì, può svolgere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, quale funzione facoltativa, previo nuovo e specifico incarico professionale. Tale incarico, connesso a quello di Consulenza ma separatamente remunerato, comporta un significativo assoggettamento del Consulente alle direttive del cliente-titolare e, soprattutto, implica la gestione, per suo conto, del trattamento dei dati personali all'interno della sua azienda.

Con lettera del 24 settembre 2018 lo stesso Consiglio nazionale ha sottoposto al Garante, anche a seguito di pareri discordanti emersi tra gli operatori della materia, un quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro alla luce del Regolamento (UE) 679/2016 con particolare riferimento alle qualificazioni di "titolare" e di "responsabile" del trattamento, dei relativi compiti e responsabilità.

Il 3 dicembre 2018, con successiva nota, il Consiglio ha fornito all'Autorità (anche a seguito di un incontro tenutosi il 25 ottobre 2018) alcuni chiarimenti sulla proposta interpretazione delle disposizioni del Regolamento, espressa anche nella circolare succitata.

Il Garante ha, inoltre, ricevuto numerosi quesiti da parte di professionisti in relazione alla citata circolare.

Per tale ragione, ha ritenuto opportuno intervenire precisando il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo, identificandoli come "responsabili del trattamento" quando trattano i dati dei dipendenti dei clienti in base all'incarico da questi ricevuto.

Rispondendo ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazionale e da numerosi professionisti, il Garante ha chiarito che il Regolamento (UE) 679/2016, in continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE, conferma le definizioni di titolare e responsabile del trattamento: il primo resta il soggetto che "determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali", e il secondo si identifica in colui che "tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

Pertanto, a parere dell'Autorità, i Consulenti del Lavoro sono "titolari" quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti, oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche (es. i liberi professionisti), determinando in tali casi le finalità e i mezzi del trattamento. Sono, viceversa, "responsabili" quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell'incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare. È il caso, ad esempio, dei consulenti che curano per conto di datori di lavoro la predisposizione delle buste paga, le

pratiche relative all'assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, trattando una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori.

Si tratta in questo caso di informazioni raccolte e utilizzate dai datori di lavoro in base al contratto e a norme di legge e di regolamento (come quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale), e che vengono gestite dai consulenti cui sono esternalizzati i servizi sulla base delle discipline di settore e delle regole deontologiche pertinenti. Pertanto, è sul contratto di affidamento dell'incarico e di designazione a responsabile del trattamento da parte del cliente che si basa la legittimità dei trattamenti realizzati dal consulente.

In ogni caso, il Garante ha chiarito infine che ai consulenti, pur in qualità di "responsabili" del trattamento, viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.

Ebbene, a parere di chi scrive, la categoria dei Consulenti deve ritenersi soddisfatta dal chiarimento del Garante. Sul piano delle responsabilità, infatti, mentre il titolare/contitolare del trattamento è responsabile e risponde per il danno cagionato dal suo trattamento, il responsabile del trattamento risponde per il danno causato solo se non ha adempiuto gli obblighi in capo ai responsabili o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

Ne deriva che, attribuendo al Consulente del Lavoro la contitolarità del trattamento, si rischierebbe di rendere lo stesso responsabile, in termini giuridici, per eventuali violazioni commesse dall'altro contitolare, vale a dire l'azienda cliente (fermo restando la necessità di disciplinare mediante accordo interno il rapporto di contitolarità).

A tal proposito, non appare condivisibile la lettura del CNO, contenuta nella più volte citata circolare, secondo cui "In forza di tale ruolo il Consulente-titolare è autonomo nella gestione dei dati delle aziende assistite all'interno del proprio studio, restando escluso e deresponsabilizzato dalle eventuali violazioni della richiamata normativa da parte del proprio cliente nella gestione della propria organizzazione".

In definitiva, sia nell'ottica di una semplificazione dei ruoli, sia nell'ottica dell'attenuazione dei rischi, si ritiene preferibile identificare il Consulente del Lavoro, limitatamente al trattamento dei dati effettuato per conto dei propri clienti, quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679. Tale valutazione non incide minimamente sull'autonomia nella gestione delle attività affidate al Consulente, ma circoscrive unicamente all'utilizzo consentito dei dati ricevuti dalle aziende proprie clienti, limitando lo stesso alle finalità stabilite dal Titolare/Azienda cliente (ossia l'attività di Consulenza del lavoro).

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla [nota del Garante](#).

È possibile inoltre consultare un nostro parere datato settembre 2018, in ordine al medesimo argomento, nonché la circolare del Consiglio Nazionale, ai seguenti link:

- [CIRCOLARE CNCL DEL 23 LUGLIO 2018 N°1150](#)
- [PARERE OPERA PROFESSIONI 11/09/2018](#)

OPERA PROFESSIONI SRL

Avv. Antonio Valentini

(Responsabile area scientifica)

OPERA PROFESSIONI SRL

Via Sant'Andrea 22 – 70056 Molfetta (BA)

Tel.: +39 080 524 8274

P.I. e C.F.: 08082010722 – Numero REA: BA – 602956

Capitale Sociale: € 10.000,00

operaprofessionioni@pec.it – info@operaprofessionioni.it

www.operaprofessionioni.it

opera
professioni